

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 25

Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali). *(GU n. 12 del 24-3-2012)*

Capo I Finalita'

(Pubblicata nel suppl.ord. n. 1 del 30 dicembre 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2011)

LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE
IN SEDE LEGISLATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 46 DELLO STATUTO

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalita'

1. La Regione con la presente legge concorre alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione prevede l'abolizione dell'assegno vitalizio e la rideterminazione dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.

Capo II

Abolizione dell'assegno vitalizio e modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

Art. 2

Modifica all'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri), le parole: «e assegno vitalizio» sono soppresse a decorrere dalla X legislatura.

Capo II

Abolizione dell'assegno vitalizio e modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

Art. 3

Modifica all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

1. A decorrere dalla X legislatura, al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2001, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12, le parole: «e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennita' di cui all'art. 1, lettera d), cosi' suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennita' di fine mandato.» sono sostituite dalle seguenti:

«e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di

cui all'art. 1, comma 1, lettera d).».

Capo II

Abolizione dell'assegno vitalizio e modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

Art. 4

Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

1. Il capo II (Assegno vitalizio) della legge regionale n. 24/2001 e' abrogato a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2001 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Abolizione dell'assegno vitalizio e modifiche alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

Art. 5

Disposizioni finali

1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della legge regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis.

2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del capo II della legge regionale n. 24/2001 e' aggiornato annualmente, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento di cui al presente comma si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l'assegno vitalizio e' determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.

Capo III

Indennita' di carica e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10

Art. 6

Modifiche all'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e introduzione del comma 2-bis

1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 come da ultimo modificati dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 e dall'art. 1 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennita' di carica spettante ai sensi dell'art. 18 dello statuto, ai consiglieri regionali e' pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

2. L'indennita' di carica spettante:

a) al Presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale e' pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.

b) al vice Presidente della giunta regionale e' pari a euro

12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

c) agli assessori regionali ed ai vice presidenti del consiglio regionale e' pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

d) ai presidenti dei gruppi consiliari regionali e' pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

e) ai Componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, ai presidenti di commissione legislativa permanente del consiglio regionale, al Presidente della giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', al Presidente della giunta per il regolamento ed ai presidenti delle commissioni speciali cui all'art. 31 dello statuto regionale e' pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

f) ai vice presidenti delle commissioni legislative permanenti del consiglio regionale, ai vice presidenti ed al segretario della giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita', al vice presidente della giunta per il regolamento ed ai vice presidenti di commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 10/ 1972 e' aggiunto il seguente:

«2.-bis Gli importi delle indennita' di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.».

Capo III

Indennita' di carica e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10

Art. 7

Abrogazioni

1. E' abrogato l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 (rideterminazione dell'indennita' dei consiglieri regionali).

Capo III

Indennita' di carica e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2011

p. Roberto Cota

Il vice presidente: Cavallera